



COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

Provincia di Lecco

Viale Brianza n. 8 23846 GARBAGNATE MONASTERO

C.F. 83002960132 - P.I. 00675010136

Ufficio Tributi

tel. 031850032 fax 031870054

e-mail tributi@comune.garbagnate-monastero.lc.it

pec istituzionale: comune.garbagnatemonastero.lc@halleypec.it

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Garbagnate Monastero, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2023 ha istituito l'imposta di soggiorno e con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.02.2023 ha approvato le tariffe dell'imposta per l'anno 2023.

Il periodo di applicazione dell'imposta si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per il solo anno 2023, primo anno di applicazione, l'applicazione decorre dal 1° luglio.

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Soggetto passivo dell'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive, intese come tali tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuate dalla L.R. 27/2015, o che prende in locazione breve un immobile utilizzato per le locazioni brevi come definite all'art. 4, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento dell'ottavo anno di età;
- b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- c) il personale appartenente alle forze dell'ordine e/o forze armate, nonché al corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i disabili ai sensi della Legge 104/92 oltre ad un loro accompagnatore ove previsto;
- f) i residenti nel Comune di Garbagnate Monastero.

L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..

L'imposta è dovuta per i primi cinque pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.

Tariffe

Con deliberazione n. 26 del 25.02.2023 la Giunta Comunale ha approvato le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023:

| TIPOLOGIA | TARIFFA a persona per pernottamento |
|--|--|
| Strutture alberghiere con 1 e 2 stelle | € 1,00 |
| Strutture alberghiere con 3 stelle | € 1,80 |
| Strutture alberghiere con 4 stelle | € 3,00 |
| Strutture alberghiere con 5 stelle | € 4,00 |
| Altre strutture | € 1,30 |

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, è il gestore della struttura ricettiva o il locatore negli immobili utilizzati per le locazioni brevi.

I gestori sono assoggettati ai seguenti obblighi:

- sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- devono richiedere il pagamento dell'imposta inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare quietanza;
- devono effettuare il versamento al Comune entro il 30 del mese successivo al trimestre solare a cui si riferisce (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio) con una delle seguenti modalità:

***bonifico bancario sul conto corrente intestato a COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO codice IBAN IT44H050345124000000001065;

***sistema PagoPa (pagamento spontaneo);

- devono presentare al Comune una dichiarazione entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare a cui si riferisce (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio), utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;
- devono presentare la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.4.2022;
- devono conservare, per i termini di legge, tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

I predetti responsabili assumono inoltre la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto di gestione (Mod. 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Portale imposta di soggiorno

Il Comune di Garbagnate Monastero ha attivato un portale per la gestione dell'imposta di soggiorno, raggiungibile dal sito del Comune www.comune.garbagnate-monastero.lc.it.

Il portale è uno strumento che permette ai gestori di caricare autonomamente le dichiarazioni trimestrali, monitorare in tempo reale la propria situazione, produrre il Mod. 21 e predisporre la dichiarazione per l'Agenzia delle Entrate.

Ulteriori informazioni

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio tributi al n. 031850032 interno 2 oppure inviare una mail all'indirizzo tributi@comune.garbagnate-monastero.lc.it